

20 Luglio.

L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DELLO STATO DI VENEZIA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando essere necessario che le forze della Marina militare di Venezia siano proporzionate ai suoi alti doveri ed alle grandi speranze che in lei ripone la patria,

Decreta:

1. Per supplire al servizio della Marina militare, sono chiamati 600 individui, i quali s'intenderanno obbligati soltanto fino al termine della guerra.

2. Questi individui saranno tratti da tutto lo Stato, cioè da questa città, da quella di Chioggia, dalle isole e dai litorali, fra la classe dei cittadini abitanti attualmente nello Stato, dell'età di 18 a 45 anni, soggetti per la legge 25 luglio 1806 alla iscrizione marittima, siano o no iscritti nelle matricole dei Capitanati del porto di Venezia e di Chioggia.

3. A tale effetto il Governo disporrà per la immediata apertura d'un registro di prenotazione nei giorni e nelle ore, nei luoghi e presso quelle Autorità, che troverà opportuno di assegnare all'uopo; nel quale registro saranno chiamati e tenuti ad iscriversi tutti i cittadini menzionati nell'articolo precedente.

4. La divisione del contingente sarà eseguita, sommando il numero di guardie civiche mobilitate per il Comune di Venezia col decreto 19 luglio, ed il numero di uomini di mare richiesti colla presente legge; poscia cercando quale sarebbe insieme il contingente di cadaun Comune in proporzione de' suoi abitanti, e imputando nel contingente complessivo del Comune di Venezia le guardie civiche mobilitate col citato decreto. Gli altri Comuni foruiranno il loro contingente esclusivamente con uomini di mare.

5. La mancanza all'iscrizione porta per assoluta conseguenza l'arruolamento forzato dell'inobbediente a qualunque servizio militare, quand'anche per fisiche imperfezioni fosse inetto al servizio della Marina.

6. Da quest'obbligo d'iscrizione, sotto la forza delle comminatorie dell'articolo precedente, non sono dispensati quelli, che avessero prestato anteriore servizio nella Marina di guerra, e nemmeno gli attuali artiglieri sussidiarii di Chioggia e Pellestrina, che non appartengono ad un corpo militare regolarmente organizzato.

7. Al contrario, non sono obbligati all'iscrizione:

1. Quelli che servono come operai organizzati nell'Arsenale di guerra;

2. I seguenti operai non compresi nella suddetta organizzazione: falegnami di nave, fabbri-ferrai da grosso e macchinisti, foratori, calafati e velai, salva al caso la loro chiamata ne' porti, secondo le regole prescritte per la chiamata de' marinai; ed inoltre